

## “IMPORTANTI MISURE A SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE IMPRESE NEL DECRETO “CURA ITALIA”

### Art.56 Misure di sostegno finanziario

Con riferimento alle esposizioni debitorie delle micro piccole e medie imprese nei confronti delle banche intermediari finanziari ed degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito sono state decise le seguenti misure:

- **impossibilità di revocare aperture di credito** e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29/2/2020
- proroga sino al 30/9/2020 per prestiti non rateali;
- **la sospensione sino al 30/9/2020** delle rate e dei canoni di mutui ed altri finanziamenti rateali e leasing . E' previsto un piano di rimborso dilazionato in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri.
- la possibilità di sospendere solo il rimborso del capitale

L'applicabilità delle disposizioni è prevista per le sole esposizioni debitorie **non qualificate come deteriorate** alla data di pubblicazione del decreto.

Le imprese sono tenute **ad autocertificare in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio** corredata da documento d'identità una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia con conseguente.

In alternativa è estesa l'applicazione della misura **“Imprese in Ripresa 2.0” di cui all'Accordo per il Credito 2019 (sottoscritto tra ABI e le associazioni di categoria tra cui Confcommercio)**, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica “COVID-19”. L'Addendum prevede, previa approvazione dell'Istituto Bancario, che le **misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti** (mutui, leasing e affidamenti a breve termine) previste dall'Accordo 2019 sono estese agli **impegni finanziari suindicati in essere al 31 gennaio 2020** erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza (l'Accordo 2019 si applicava ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018). In particolare, è previsto che la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. Per le operazioni di allungamento è invece previsto che l'estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento.

### Art.49 Fondo centrale di garanzia

Il decreto ha previsto inoltre ulteriori interventi migliorativi a favore del Fondo di garanzia che produrranno effetti sul complessivo sistema delle imprese.

Gli interventi resteranno in vigore sino al 31 dicembre 2020.

- La gratuità della garanzia del Fondo;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di **rinegoziazione del debito**, a condizione che il soggetto finanziatore conceda **nuova finanza per almeno 10% del debito residuo**. La misura fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio, consentirebbe di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario;
- **l'allungamento automatico** della garanzia del Fondo nell'ipotesi di moratoria o sospensione del

finanziamento correlata all'emergenza coronavirus;

- **l'esclusione del modulo "andamentale" ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo** che verrebbe fatta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà";
- **la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie**, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000 nel **settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari**;
- **Il comma 9** del decreto prevede la possibilità di rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie sino al 90% a favore delle imprese nonché alle banche ed ad altri intermediari finanziari che erogino nuovi finanziamenti alle imprese. Per attuare la misura è necessario un successivo decreto da parte del Mise.

Il Decreto prevede la possibilità di copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione **di nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno** e con importo **non superiore a 3 mila euro** erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni (ad. esempio geometri architetti medici avvocati ecc.) danneggiati dal coronavirus che dovranno attestare mediante un'autocertificazione.

Ulteriori precisazioni o comunicazione Vi verranno prontamente comunicate.

Per ulteriori informazioni contattateci allo 0161/250045 o scrivete a [info@ascomvc.it](mailto:info@ascomvc.it)